

Legge 5 maggio 1976, n.355

Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali

(in GU n.147 del 5 giugno 1976)

Articolo 1

Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, n.961¹, e successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82², e successive modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potrà eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma dell'art.2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47³, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.117, e sarà determinata per ciascuno dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo comma dell'art.2 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47.

I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n.961 e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato.

Articolo 2

Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, all'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti, delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso.

Articolo 3

Il presidente dell'azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali fa parte di diritto del consiglio del lavoro portuale.

¹ Legge 9 ottobre 1967, n.961 "Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona" (GU n.272 del 30.10.1967).

² Legge 9 febbraio 1963, n.82 "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi".

³ DL 28 febbraio 1974, n.47 "Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima" conv. in legge 16 aprile 1974, n.117.